Firmato digitalmente da VALERIO BIANCHINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI SONDRIO:80004920148

Valerio Bianchini
N O T A I O

Repertorio N.484 ----------

Raccolta N.410 ----------

---------- **ATTO COSTITUTIVO** ----------

---------- **"TIREMM INNANZ"** ----------

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CON PERSONALITÀ GIURIDICA**

---------- **REPUBBLICA ITALIANA** ----------

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto del mese di settembre, in Opera, via Segrè n.18 ----------

Dinnanzi a me avv. Valerio Bianchini, notaio in Ardenno, iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, ----------

---------- sono comparsi i signori: ----------

-**Alessandro Giovanni POZZOLI** nato a Milano il 24 marzo 1973, residente a Opera, in via Camicie Rosse n. 9, codice fiscale PZZ LSN 73C24 F205Q; ----------

- **Monica Angela Micol ARINI** nata a Milano il 24 aprile 1979, domiciliata a Milano, via Sant'Alessandro Sauli n.9, codice fiscale RNAMCN79D64F205T ----------

- **Mirella ANZALDI** nata a Il Cairo (Egitto) il 24 febbraio 1947 residente a Opera, via Sporting Mirasole n.45 ----------

codice fiscale NZLMLL47B64Z336B ----------

- **Deborah Elide Bruna ARINI** nata a Milano il 26 settembre 1976, residente a Milano, Piazzale Udine n.8 codice fiscale RNADRH76P66F205G ----------

- **Simona VITTONI**, nata a Milano il 25 settembre 1966, residente a Opera, via Moneta n.20 codice fiscale VTTSMN66P65F205C ----------

- **Anna Primella MORABITO**, nata a Milano il 18 luglio 2003, residente a Opera, via Moneta n.20 codice fiscale MRBNPR03L58F205T ----------

- **Federica VALLERIANI**, nata a Roma il 13 marzo 1998, residente a Opera, via Sporting Mirasole n.45 codice fiscale VLLFRC98C53H501C ----------

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue. ----------

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e natura** ----------

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata **"Tiremm Innanz - Associazione di Promozione Sociale E.T.S."**, in forma abbreviata **"Tiremm Innanz A.P.S. E.T.S."**. - L'Associazione è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, con l'intento di essere iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e di acquisire contestualmente la personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del medesimo decreto. ----------

L'Associazione ha durata illimitata. ----------

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art.14 dello statuto. ----------

**Art. 2 - Sede legale e sede operativa** ----------

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Opera. ----------

REGISTRATO A
SONDRIO
IL 5 ottobre 2026
AL N. 9484
SERIE 1T
EURO 200,00

A mero titolo indicativo si individua quale sede legale nel Comune di Opera l'edificio di via Amatore Sciesa s.n.c. -----
È istituita quale prima sede operativa la sede sita in Opera, Via Sporting Mirasole n. 45. ----------
Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fermo l'obbligo degli adempimenti di legge e delle comunicazioni al R.U.N.T.S.

**Art. 3 - Finalità e attività** ----------

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare attenzione al benessere e all'inclusione delle persone in condizioni di fragilità e delle persone con disabilità, specificamente delle persone nello spettro autistico e delle loro famiglie. ----------
L'Associazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale indicate nello Statuto allegato al presente atto sotto la lettera "**A**", tra cui interventi e servizi sociali, attività educative e formative, iniziative culturali e ricreative di interesse sociale, alloggio sociale e interventi residenziali coerenti con la normativa vigente, sostegno all'autonomia e all'inclusione, attività di sensibilizzazione, raccolta fondi e partecipazione a bandi e partenariati. ----------
L'Associazione potrà acquisire la disponibilità di immobili e spazi mediante proprietà, usufrutto, diritto di superficie, comodato, locazione o altro titolo consentito, per destinarli alle attività statutarie, inclusi progetti di housing sociale, co-housing, autonomia abitativa e servizi rivolti a persone fragili. ----------

**Art. 4 - Approvazione dello Statuto** ----------

I fondatori approvano lo Statuto dell'Associazione, composto da n. 29 (ventinove) articoli,già allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. ----------
In caso di contrasto tra le clausole del presente atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le disposizioni dello Statuto. ----------

**Art. 5 - Soci fondatori** ----------

Sono soci fondatori dell'Associazione i sette comparenti sopra generalizzati: Pozzoli Alessandro; Arini Monica Angela Micol; Anzaldi Mirella; Arini Deborah Elide Bruna; Vittoni Simona; Morabito Anna Primella; Valleriani Federica. --------
La qualità di socio fondatore non attribuisce privilegi patrimoniali, voto plurimo o diritti incompatibili con i principi di democraticità e parità associativa previsti dal Codice del Terzo Settore e dallo Statuto. ----------

**Art. 6 - Quota associativa annuale** ----------

Per il primo esercizio sociale la quota associativa annuale è fissata in euro 10,00 (dieci virgola zero zero) per ciascun associato. ----------

Per gli esercizi successivi l'ammontare della quota associativa è determinato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dallo Statuto. ----------
La quota associativa è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile. ----------
**Art. 7 - Patrimonio iniziale e personalità giuridica** --------
Ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del C.T.S., il patrimonio iniziale dell'Associazione è determinato in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). ----------
Detta somma viene versata dagli associati in misura paritetica tra loro e versata a mezzo di contanti. ----------
Alessandro Giovanni Pozzoli, nella infra spiegata qualità, dichiara di ricevere e prendere in custodia la predetta somma rappresentante l'intero patrimonio e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato all'associazione e a versare il citato importo su detto conto. ----------
Il Presidente è autorizzato a curare, anche prima del deposito al R.U.N.T.S., ogni adempimento necessario a documentare in capo all'Associazione la disponibilità del patrimonio minimo, secondo le modalità indicate dal notaio e dalla normativa vigente. ----------
La dotazione patrimoniale di cui al presente articolo è distinta dalle quote associative annuali e resta destinata alle finalità statutarie dell'Associazione. ----------
L'Associazione acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel R.U.N.T.S. effettuata secondo il procedimento previsto dall'articolo 22 del C.T.S. ----------
**Art. 8 - Primo Consiglio Direttivo** ----------
Il primo Consiglio Direttivo è composto da tre membri, che resteranno in carica per la durata prevista dallo Statuto. --
Sono nominati: ----------
- POZZOLI ALESSANDRO, Presidente e legale rappresentante dell'Associazione; ----------
- ARINI MONICA ANGELA MICOL, Consigliere e Tesoriere; -----
- ANZALDI MIRELLA, Consigliere, senza attribuzione di specifiche deleghe operative ulteriori rispetto alle funzioni collegiali proprie della carica. ----------

I nominati dichiarano di accettare la carica e, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla legge. -----
**Art. 9 - Presidente e rappresentanza legale** ----------
Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e i poteri previsti dallo Statuto. ----------
Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari o opportuni per l'iscrizione dell'Associazione nel R.U.N.T.S. e per l'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del C.T.S., nonché a sottoscrivere, presentare e integrare istanze, dichiarazioni e documenti ri-

chiesti dal Notaio e dagli uffici competenti. ----------

**Art. 10 - Tesoriere e altri soci fondatori** ----------

È nominata Tesoriere dell'Associazione la signora ARINI MONICA ANGELA MICOL, con le funzioni previste dallo Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo. ----------

I soci fondatori ARINI DEBORAH ELIDE BRUNA, VITTONI SIMONA, MORABITO ANNA PRIMELLA e VALLERIANI FEDERICA non assumono con il presente atto cariche amministrative né deleghe operative. ----------

**Art. 11 - Adempimenti iniziali e poteri del Presidente** ------

Il Presidente è autorizzato, con facoltà di avvalersi di professionisti e intermediari abilitati, a: ----------

- richiedere il codice fiscale dell'Associazione e, ove necessario, l'attribuzione della partita I.V.A.; ----------
- aprire conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione; ----------
- attivare P.E.C., firma digitale e gli ulteriori strumenti necessari per i rapporti con il R.U.N.T.S. e con le pubbliche amministrazioni; ----------
- depositare il presente atto, lo Statuto e gli allegati presso il R.U.N.T.S. e presentare le eventuali integrazioni richieste; ----------
- effettuare gli adempimenti fiscali, assicurativi, amministrativi, contabili e organizzativi conseguenti alla costituzione; ----------
- stipulare, nei limiti delle competenze attribuite dallo Statuto, gli atti e i contratti indispensabili all'avvio dell'attività associativa. ----------

Le modifiche sostanziali dello Statuto restano riservate all'Assemblea e, una volta acquisita la personalità giuridica, devono essere adottate nelle forme previste dall'articolo 22, comma 6, del C.T.S. ----------

**Art. 12 - Volontari e attività associativa** ----------

L'Associazione intende avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto della disciplina delle associazioni di promozione sociale. --

I volontari non occasionali saranno iscritti nell'apposito registro e assicurati nei modi previsti dagli articoli 17 e 18 del C.T.S. ----------

**Art. 13 - Primo esercizio sociale** ----------

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2026. Gli esercizi successivi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. ----------

**Art. 14 - Spese di costituzione** ----------

Le spese del presente atto, della sua registrazione, dell'iscrizione al R.U.N.T.S. e gli ulteriori costi di costituzione e avvio sono posti a carico dell'Associazione, nei limiti consentiti dalla legge. ----------

**Art. 15 - Rinvio** ----------

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente at-

to si applicano lo Statuto allegato, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il codice civile e le altre disposizioni vigenti in materia. ----------
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore 18.00. ----------
Consta di tre fogli dattiloscritti da me notaio per nove pagine intere e parte della decima sin qui. ----------
F.to Alessandro Giovanni POZZOLI ----------
F.to Monica Angela Micol ARINI ----------
F.to Mirella ANZALDI ----------
F.to Deborah Elide Bruna ARINI ----------
F.to Simona VITTONI ----------
F.to Federica VALLERIANI ----------
F.to Anna Primella MORABITO ----------
F.to VALERIO BIANCHINI NOTAIO ----------

# STATUTO

## “TIREMM INNANZ”

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CON PERSONALITÀ GIURIDICA

*Bozza coordinata al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)*

### Art. 1 - Denominazione, natura, qualifica di APS e personalità giuridica

È costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata “Tiremm Innanz - Associazione di Promozione Sociale E.T.S.”, in forma abbreviata “Tiremm Innanz A.P.S. E.T.S.”, disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e, per quanto compatibile, dal codice civile.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del CTS.

L'Associazione è costituita con l'intento di acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del CTS. La personalità giuridica è acquistata con l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) secondo il procedimento previsto dal medesimo articolo 22.

A decorrere dall'acquisto della personalità giuridica, per le obbligazioni dell'Associazione risponde soltanto l'Associazione con il proprio patrimonio, fatti salvi i casi di responsabilità personale previsti inderogabilmente dalla legge.

L'utilizzo delle locuzioni “Associazione di Promozione Sociale”, “APS”, “Ente del Terzo Settore” ed “ETS” negli atti e nelle comunicazioni al pubblico avviene nel rispetto della disciplina vigente e, ove richiesto, a decorrere dall'iscrizione nel RUNTS.

L'Associazione opera secondo principi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza e non discriminazione.

### Art. 2 - Sede, sede operativa, articolazioni territoriali e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Opera (MI), in Via Amatore Sciesa s.n.c., CAP 20073.

È istituita quale prima sede operativa dell'Associazione la sede sita in Opera (MI), Via Sporting Mirasole n. 45, CAP 20073.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di effettuare le comunicazioni e iscrizioni previste dalla normativa vigente e dal RUNTS.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite, trasferite o soppresse sedi operative, unità locali, sportelli, uffici, delegazioni e articolazioni territoriali in Italia e, ove utile al perseguimento delle finalità istituzionali, all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

### Art. 3 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione persegue, senza finalità lucrative, il benessere delle persone e delle comunità, con particolare attenzione alle condizioni di fragilità, vulnerabilità, disabilità, non autosufficienza, marginalità o rischio di esclusione sociale.

In particolare, l'Associazione assume come finalità prioritarie: la promozione dell'inclusione sociale; il sostegno all'autonomia e alla vita indipendente; il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità, con specifica attenzione alle persone nello spettro autistico; il supporto alle famiglie e ai caregiver; la riduzione delle barriere sociali, culturali, ambientali e relazionali; la promozione della partecipazione attiva e della piena cittadinanza.

L′Associazione favorisce modelli di welfare di prossimità, collaborazione territoriale, mutuo aiuto, co-progettazione e partenariato tra cittadini, Enti del Terzo Settore, istituzioni, servizi sociali e sociosanitari, scuole, università, enti di ricerca, imprese responsabili e altri soggetti pubblici e privati.

L′Associazione promuove altresì la cultura del volontariato, con particolare attenzione ai giovani, la partecipazione comunitaria, l′accessibilità ai servizi territoriali e lo sviluppo della capacità di rete degli Enti del Terzo Settore.

## Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui all′articolo precedente, l′Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell′articolo 5, comma 1, del CTS, nel rispetto delle specifiche normative di settore e delle autorizzazioni eventualmente necessarie:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell′articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie, esclusivamente ove e nella misura in cui l′Associazione disponga dei requisiti, delle autorizzazioni, degli accreditamenti e delle professionalità richiesti dalla normativa vigente;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, direttamente o in collaborazione con università, enti di ricerca, istituzioni ed enti qualificati;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- l) formazione extra-scolastica finalizzata, tra l′altro, all′inclusione, al successo formativo, alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e del cyberbullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all′inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate o con disabilità, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge;
- q) alloggio sociale, ai sensi della normativa vigente, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, nel rispetto della disciplina applicabile;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte a favore degli associati, dei loro familiari o di terzi e, in quanto Associazione di Promozione Sociale, prevalentemente mediante l′attività di volontariato dei propri associati, secondo quanto previsto dal CTS.

## Art. 5 - Modalità operative e programmi specifici

Nell′ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo, l′Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ideare, promuovere, organizzare e gestire progetti, servizi e interventi rivolti a persone fragili e alle loro famiglie, con particolare attenzione alle persone nello spettro autistico, favorendo autonomia, abilità, autodeterminazione, socializzazione, inclusione scolastica, extrascolastica, lavorativa e comunitaria;
- promuovere, realizzare e gestire alloggi per l′autonomia e l′inclusione sociale, appartamenti protetti, palestre di autonomia, soluzioni di “durante noi - dopo di noi”, co-housing e altre forme di abitare sociale; ove compatibile con la normativa e con le specifiche misure di finanziamento, potrà altresì promuovere o gestire case famiglia e altre forme di convivenza o accoglienza a finalità sociale;
- acquisire, ricevere in proprietà, usufrutto, diritto di superficie, comodato, locazione o altro titolo, immobili e spazi da destinare stabilmente o temporaneamente alle finalità sociali e ai progetti dell′Associazione,

nonché effettuare interventi di recupero, adeguamento, accessibilità, efficientamento energetico, domotica e riqualificazione funzionale;
- individuare, attrezzare, concedere in uso o mettere a disposizione spazi idonei per attività educative, abilitative, riabilitative, terapeutiche, laboratoriali, ricreative, motorie e di benessere psico-fisico, fermo restando che le prestazioni sanitarie o sociosanitarie riservate sono svolte esclusivamente da soggetti abilitati e nel rispetto della disciplina autorizzatoria;
- organizzare e gestire mostre, fiere, festival, spettacoli, incontri, convegni, seminari, laboratori, manifestazioni, eventi culturali, ricreativi e sociali, purché funzionali alle finalità e alle attività di interesse generale;
- realizzare campagne di sensibilizzazione e informazione, attività editoriali e multimediali, percorsi formativi e iniziative di divulgazione sui temi della disabilità, dell′autismo, della fragilità, dell′inclusione, dell′accessibilità, della cittadinanza attiva e del volontariato;
- promuovere reti territoriali, patti di collaborazione, tavoli di lavoro, protocolli, accordi, convenzioni e forme di co-programmazione e co-progettazione con pubbliche amministrazioni e altri soggetti;
- sviluppare sistemi di monitoraggio e valutazione dell′impatto sociale, anche mediante indicatori di autonomia, accessibilità, benessere, partecipazione, efficacia dei servizi, sostenibilità economica e ambientale.

Le iniziative di mero carattere promozionale o comunicativo sono svolte come strumenti funzionali alle attività di interesse generale e non esauriscono, ove richiesto da specifici avvisi o programmi di finanziamento, il contenuto sostanziale dei progetti dell′Associazione.

## Art. 6 - Bandi, finanziamenti, partenariati e rapporti con enti pubblici e privati

L′Associazione può partecipare, quale soggetto proponente, capofila, partner, co-beneficiario, aderente o soggetto della rete di sostegno, a bandi, avvisi, procedure competitive o collaborative, manifestazioni di interesse, programmi, agevolazioni e misure di finanziamento promossi da Unione Europea, Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, enti pubblici, fondazioni, enti filantropici, imprese, soggetti privati nazionali e internazionali.

A tal fine può costituire o aderire a partenariati, associazioni temporanee, reti, raggruppamenti, accordi di collaborazione, protocolli d′intesa, convenzioni e altri strumenti consentiti dalla legge, assumendo i relativi obblighi di cofinanziamento, rendicontazione, monitoraggio e gestione.

L′Associazione può stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni e partecipare a procedimenti di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, affidamento e convenzionamento nei limiti e secondo le forme previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli articoli 55 e seguenti del CTS.

## Art. 7 - Attività diverse

L′Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell′articolo 6 del CTS e dei relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalla legge.

L′individuazione delle attività diverse concretamente esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo, che ne verifica annualmente il carattere secondario e strumentale e ne dà conto nei documenti di bilancio quando previsto.

Rientrano, nei limiti consentiti, le attività economiche, commerciali, immobiliari o di servizio funzionali al sostegno delle attività istituzionali, purché non assumano carattere prevalente rispetto alle attività di interesse generale.

## Art. 8 - Raccolta fondi

L′Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell′articolo 7 del CTS, anche in forma organizzata e continuativa, mediante richieste a terzi di donazioni, lasciti, contributi e altre liberalità di natura non corrispettiva.

La raccolta fondi può avvenire anche mediante campagne, eventi, manifestazioni, iniziative pubbliche, piattaforme digitali, crowdfunding, sponsorizzazioni compatibili con la natura dell′Ente, offerte di beni o servizi di modico valore e ogni altra modalità consentita dalla legge.

L′attività è svolta nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee guida vigenti.

## Art. 9 - Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio

Il patrimonio dell′Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e per l′esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo quanto consentito o imposto dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione sono integralmente destinati allo svolgimento delle attività statutarie o all′incremento del patrimonio.

## Art. 10 - Patrimonio, patrimonio minimo ed entrate

Il patrimonio dell′Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà, dai fondi di riserva, dalle eccedenze di gestione accantonate, dai diritti reali acquisiti e da ogni altra posta patrimoniale destinata stabilmente alle finalità associative.

Ai fini dell′acquisto e del mantenimento della personalità giuridica ai sensi dell′articolo 22 del CTS, l′Associazione dispone di un patrimonio minimo non inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00), costituito e documentato secondo le modalità previste dalla legge. La verifica della sussistenza del patrimonio minimo in sede di costituzione compete al Notaio rogante secondo l′articolo 22 del CTS.

Qualora il patrimonio minimo risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo deve senza indugio convocare l′Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure assumere una delle altre determinazioni consentite dall′articolo 22, comma 5, del CTS.

Le entrate dell′Associazione possono derivare, tra l′altro, da quote associative; contributi pubblici e privati; erogazioni liberali, donazioni e lasciti; cinque per mille; raccolte fondi; rendite patrimoniali; rimborsi da convenzioni; contributi derivanti da bandi e progetti; corrispettivi e proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse nei limiti di legge; sponsorizzazioni; ogni altra entrata compatibile con la natura di APS e con la normativa vigente.

L′Associazione può acquisire e amministrare beni immobili e diritti reali o personali di godimento sugli stessi, quando funzionali alle attività statutarie.

## Art. 11 - Associati

Possono essere associati le persone fisiche che condividono le finalità dell′Associazione e si impegnano a contribuire alla loro realizzazione. Possono altresì essere ammessi Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente per le associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato, fermo il rispetto del numero minimo e della composizione della base associativa richiesti dalla legge per la qualifica di APS.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno pari dignità associativa e sono titolari dei medesimi diritti e doveri, salvo le differenze strettamente conseguenti alla natura di persona fisica o ente associato previste dalla legge.

## Art. 12 - Ammissione degli associati

Chi intende aderire all′Associazione presenta domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità statutarie e di accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L′ammissione è annotata nel libro degli associati.

Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all′interessato. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, l′interessato può chiedere che sull′istanza si pronunci l′Assemblea nella prima riunione utile.

La quota associativa è personale, non trasferibile e non rivalutabile.

## Art. 13 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, intervenire in Assemblea, esercitare il diritto di voto quando spettante, eleggere gli organi sociali ed essere eletti, esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, nonché partecipare alle attività e usufruire dei servizi dell′Associazione secondo criteri di uguaglianza e non discriminazione.

Gli associati hanno il dovere di osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, mantenere comportamenti conformi ai principi di correttezza e solidarietà, contribuire alla realizzazione delle finalità associative e versare la quota associativa annuale determinata dall′Assemblea.

## Art. 14 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per decesso o estinzione dell′ente associato, recesso, morosità o esclusione.

L′associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote o dei contributi versati.

L′esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, per gravi violazioni dello Statuto o dei regolamenti, comportamento gravemente lesivo dell′Associazione o incompatibile con le sue finalità, ovvero per persistente morosità dopo formale sollecito.

Contro la deliberazione di esclusione l′interessato può ricorrere all′Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di legge.

## Art. 15 - Volontari

L′Associazione si avvale in modo prevalente dell′attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, secondo quanto previsto dalla disciplina delle APS.

Il volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L′attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l′attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall′Associazione e nel rispetto dell′articolo 17 del CTS.

I volontari non occasionali sono iscritti nell′apposito registro e assicurati ai sensi dell′articolo 18 del CTS.

## Art. 16 - Lavoratori e collaboratori

L′Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità associative, nel rispetto dei limiti numerici e delle condizioni previste dall′articolo 36 del CTS e successive modificazioni.

Ai lavoratori dell′Associazione si applicano le disposizioni del CTS in materia di trattamento economico e normativo e divieto di distribuzione indiretta di utili.

## Art. 17 - Organi sociali

Sono organi dell′Associazione: a) l′Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l′Organo di controllo, quando nominato o obbligatorio per legge; e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando nominato o obbligatorio per legge.

Le cariche associative sono elettive, salva la prima nomina contenuta nell′atto costitutivo. Restano ferme le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge.

## Art. 18 - Assemblea degli associati

L′Assemblea è l′organo sovrano dell′Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

Ciascun associato persona fisica ha diritto a un voto. Agli enti associati, ove ammessi, spetta il voto secondo i limiti e le modalità consentiti dalla legge e dal presente Statuto.

L′Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l′identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva, l′esercizio del voto e la contestualità del dibattito, nel rispetto dei principi di collegialità e buona fede.

## Art. 19 - Competenze dell’Assemblea

L′Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina, nei casi previsti dall′articolo 30 del CTS, i componenti dell′Organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;
- determina, su proposta del Consiglio Direttivo, l′ammontare della quota associativa annuale, salvo quanto stabilito per il primo esercizio dall′atto costitutivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l′eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti generali di competenza;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell′Associazione, nei casi e con le maggioranze previste dalla legge;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall′atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

L′Assemblea può inoltre essere chiamata a decidere sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione degli associati secondo quanto previsto dal presente Statuto.

## Art. 20 - Convocazione e deliberazioni dell’Assemblea

L′Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo almeno una volta l′anno per l′approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, salvo diversa previsione inderogabile di legge.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche elettronica, inviata agli associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve indicare luogo, data, ora e ordine del giorno della prima e dell′eventuale seconda convocazione.

In prima convocazione l′Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto richiedano maggioranze qualificate.

Per le modificazioni dell′atto costitutivo e dello Statuto si applicano i quorum previsti dalla legge e, per l′Associazione dotata di personalità giuridica, le relative deliberazioni devono risultare da atto pubblico e acquistano efficacia con l′iscrizione nel RUNTS ai sensi dell′articolo 22, comma 6, del CTS.

Per lo scioglimento dell′Associazione e la devoluzione del patrimonio si applicano le maggioranze inderogabili previste dalla legge. Ciascun associato può rappresentare per delega altri associati nei limiti previsti dall′articolo 24 del CTS.

Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente dell′Assemblea e dal Segretario.

## Art. 21 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, determinato dall′Assemblea all′atto della nomina. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, nei limiti previsti dal CTS.

I consiglieri durano in carica tre esercizi, sino all′approvazione del bilancio relativo all′ultimo esercizio del mandato, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, ove non vi abbia provveduto l′Assemblea o l′atto costitutivo per la prima nomina, il Presidente e può nominare uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere, anche cumulando le relative funzioni compatibilmente con la legge.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto all′Assemblea.

## Art. 22 - Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, tra l′altro:

- attua le deliberazioni dell′Assemblea e definisce programmi, progetti e linee operative;
- predispone il bilancio di esercizio, l′eventuale bilancio sociale e gli altri rendiconti previsti dalla legge;
- delibera sulle domande di ammissione e sulle esclusioni e formula la proposta relativa alla quota associativa annuale;
- individua le attività diverse esercitabili e vigila sul rispetto dei relativi limiti;
- delibera la partecipazione a bandi, avvisi, partenariati, co-progettazioni, convenzioni e programmi di finanziamento, nonché l′assunzione dei relativi impegni;
- delibera l′acquisto, la vendita, la locazione, il comodato, l′usufrutto, il diritto di superficie e gli altri atti relativi a beni immobili e mobili, quando funzionali agli scopi associativi;
- vigila sul mantenimento del patrimonio minimo richiesto per la personalità giuridica e adotta senza indugio gli adempimenti previsti dall′articolo 22, comma 5, del CTS in caso di diminuzione oltre un terzo per perdite;
- nomina responsabili di progetto, direttori, coordinatori, consulenti e procuratori, definendone poteri e compensi nei limiti di legge;
- adotta regolamenti interni e protocolli organizzativi, salvo quelli riservati all′Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo diversa previsione inderogabile di legge. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione.

## Art. 23 - Presidente e rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell′Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l′Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l′esecuzione delle rispettive deliberazioni e sovraintende al perseguimento delle finalità associative.

Nei casi di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età. La firma del sostituto fa fede dell′impedimento del Presidente nei confronti dei terzi.

## Art. 24 - Organo di controllo e revisione legale

L′Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall′articolo 30 del CTS o quando l′Assemblea lo ritenga opportuno. I suoi componenti devono possedere i requisiti di legge ed esercitano le funzioni previste dal CTS.

La revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nell′apposito registro nei casi previsti dall′articolo 31 del CTS o quando l′Assemblea lo ritenga opportuno.

Quando consentito dalla legge, l′Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ricorrendone i requisiti.

## Art. 25 - Libri sociali e diritto di esame

L′Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell′articolo 15 del CTS e ogni altro libro o registro previsto dalla normativa vigente.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, presso la sede dell′Associazione o con modalità telematiche idonee, entro un termine ragionevole e comunque non superiore a trenta giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e dei diritti dei terzi.

## Art. 26 - Esercizio sociale, bilancio, trasparenza e rendicontazione

L′esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio nelle forme previste dall′articolo 13 del CTS e lo sottopone all′approvazione dell′Assemblea entro i termini di legge. Il bilancio è successivamente depositato nel RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, l′Associazione redige, deposita e pubblica il bilancio sociale ai sensi dell′articolo 14 del CTS e adempie agli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla legge.

Per le raccolte fondi l′Associazione redige i rendiconti richiesti dalla normativa vigente. Per i progetti finanziati da soggetti pubblici o privati adotta sistemi di contabilità, tracciabilità, monitoraggio e rendicontazione coerenti con le prescrizioni dei relativi bandi e convenzioni.

## Art. 27 - Responsabilità, conflitti di interesse e principi di gestione

Gli amministratori e gli altri componenti degli organi sociali agiscono con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto delle finalità associative e della normativa applicabile.

Gli eventuali conflitti di interesse sono dichiarati e gestiti secondo la legge e gli eventuali regolamenti interni. L′Associazione adotta, ove opportuno, procedure interne in materia di prevenzione degli abusi, tutela delle persone fragili, protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, privacy, sicurezza, gestione dei rischi e integrità nella raccolta e nell′impiego delle risorse.

## Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell′Associazione è deliberato dall′Assemblea con le maggioranze previste dalla legge. L′Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell′ufficio del RUNTS competente nei casi previsti dalla legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall′articolo 9 del CTS.

## Art. 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore, il codice civile e le altre disposizioni vigenti in materia.

Le modificazioni dell′atto costitutivo e del presente Statuto dell′Associazione dotata di personalità giuridica sono adottate nelle forme previste dalla legge e, quando richiesto dall′articolo 22, comma 6, del CTS, risultano da atto pubblico e diventano efficaci con l′iscrizione nel RUNTS.

F.to Alessandro Giovanni Pozzoli

F.to Monica Angela Micol Arini

F.to Mirella Anzaldi

F.to Deborah Elide Bruna Arini

F.to Simona Vittoni

F.to Federica Valleriani

F.to Anna Primella Morabito

F.TO VALERIO BIANCHINI NOTAIO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89) Io sottoscritto Valerio Bianchini, Notaio in ARDENNO, con studio ivi in Piazza Roma, 3, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Sondrio, CERTIFICO mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico, allegati inclusi, conservato nei miei rogiti, firmato a norma di legge. ARDENNO, lunedì, 12 ottobre 2026